



**TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Il Giudice Onorario avv. Cosmo Mezzina,  
rientrato dalla camera di consiglio,  
esaminati gli atti nei confronti di -----,  
sentite le parti all'odierna udienza,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza;

visto l'art. 6 comma 6°, 7° e 8° e 9° D. Lgs. 142/2015;

rilevato che il trattenimento dello straniero-richiedente asilo in parola è già stato convalidato da parte di questo Tribunale di Roma in data 20/11/2020 ai sensi dell'art. 6 comma 3° del d.lgs.142/2015 per pretestuosità della domanda;

rilevato altresì che in data 11.01.2021, in pendenza del ricorso giurisdizionale, il Questore di Bari ha tempestivamente chiesto una ulteriore proroga del trattenimento;

**considerato che**

- risulta ancora pendente il giudizio di impugnazione avverso il diniego di concessione della Protezione Internazionale adottato da parte della Commissione Territoriale di Roma in data 30/11/2020,;
- ai sensi del comma 9° dell'art. 6 del D. Lgs. 142/2015 il trattenimento è mantenuto *"soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7"* ;
- pertanto la funzione del giudice della proroga del trattenimento dei richiedenti asilo, secondo il combinato disposto dei co. 7°, 8° e 9° dell'art. 6 del citato decreto legislativo, è di tipo giurisdizionale pieno sicché egli è tenuto a verificare la sussistenza di requisiti previsti dal precedente comma 2° e, ove necessario, quelli di cui al comma 3° dell'art. cit. per il mantenimento o meno della misura *de qua*;
- in assenza di nuovi elementi devono ritenersi sussistenti i motivi per i quali fu disposta la convalida già adottata dal Tribunale Roma in quanto non appare possibile richiedibile la rivisitazione *tout court* delle condizioni di cui all'art. 6 co. 2° lett. B) del D Lgs. cit. né, come richiesto dalla difesa, considerare il provvedimento di sospensione del decreto di espulsione adottato dal GDP di Trapani in quanto avente ad oggetto un decreto la cui efficacia risulta sospesa *ex lege* dopo la proposizione della richiesta di

Protezione Internazionale per effetto della Cessazione della misura di trattenimento ai sensi dell'art. 14 co. 1° T.U.I.;

- è legittima, *a fortiori*, a nulla rilevando quest'ultima eccezione, la richiesta di proroga del trattenimento ai sensi del comma 7° della disposizione citata in quanto "Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui agli articoli 5 e 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto";
- per altro verso, il notorio forte flusso migratorio che rende difficoltose le procedure amministrative e giurisdizionali (Cass. Civ. 17417/2017) sicché appare inconferente il richiamo della difesa al co. 6° del citato art. 6 sulla durata del trattenimento in quanto detta disposizione è riferita solo ed esclusivamente alle "...procedure amministrative preordinate all'esame della domanda";
- non risultano spirati i termini di cui al successivo comma 8° della citata disposizione di legge;

#### **P.Q.M.**

accoglie la richiesta del Questore di Bari del 12.01.2021 e convalida la proroga del trattenimento di -----  
-, per giorni 60 mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si dà atto che a causa della trattazione da remoto, il presente provvedimento viene depositato telematicamente, dando disposizione alla Cancelleria di provvedere alle immediate comunicazioni di rito

Bari, 13.01.2021

Il Giudice Onorario – avv. Cosmo Mezzina